



## COMUNICATO STAMPA n. 93/23

Lussemburgo, 8 giugno 2023

Sentenza della Corte nella causa C-50/21 | Prestige and Limousine

### **La limitazione del numero di licenze di servizi di veicoli a noleggio con conducente nell'agglomerato urbano di Barcellona è contraria al diritto dell'Unione**

*Per contro, imporre l'ottenimento di una licenza aggiuntiva rispetto a quella prevista a livello nazionale può rivelarsi necessario per la corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché per la protezione dell'ambiente*

La società Prestige and Limousine S.L. (P&L) è titolare di autorizzazioni per la gestione di un servizio di noleggio di veicoli con conducente («NCC») nell'Area metropolitana di Barcellona (Spagna) («AMB»). La P&L contesta e chiede l'annullamento, dinanzi alla Corte superiore di giustizia della Catalogna (Spagna), della normativa locale relativa ai servizi di NCC in tutta l'AMB. Da un lato, tale normativa impone che le imprese già in possesso di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di NCC urbani e interurbani in Spagna ottengano una **licenza aggiuntiva** al fine di prestare servizi di NCC nell'AMB. Dall'altro lato, essa **limita il numero di licenze di servizi di NCC** a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi concesse per detto agglomerato.

Diverse controversie di questo tipo sono pendenti dinanzi a detto giudice nazionale. Quindici società che già fornivano servizi di NCC nell'AMB, tra cui imprese collegate a piattaforme internazionali online, ritengono infatti che l'unico scopo della normativa locale fosse quello di ostacolare la loro attività, e ciò al solo fine di tutelare gli interessi del settore dei taxi.

La Corte superiore di giustizia della Catalogna nutre dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell'Unione tanto della limitazione imposta al numero di autorizzazioni di servizi di NCC quanto del regime di «doppia autorizzazione» cui sono stati assoggettati tali servizi nell'AMB, che potrebbero essere considerati una strategia volta a ridurre al minimo la concorrenza dei servizi di NCC nei confronti dei servizi di taxi. Essa ha dunque deciso di adire la Corte di giustizia a tale proposito.

Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, **la Corte, in primo luogo, constata che non risulta che le due misure previste dalla normativa nazionale conferiscano aiuti di Stato alle imprese che forniscono servizi di taxi**. Non sembra infatti che la normativa locale di cui trattasi implichi l'impegno di risorse statali, che costituisca una delle condizioni cumulative richieste affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato.

In secondo luogo, la Corte rileva che **il requisito di un'autorizzazione specifica aggiuntiva e la limitazione del numero di licenze costituiscono**, entrambi, **restrizioni all'esercizio della libertà di stabilimento**, poiché il primo **limita effettivamente l'accesso al mercato per qualsiasi nuovo arrivato** e la seconda **restringe il numero di prestatori di servizi di NCC stabiliti nell'AMB**.

La Corte esamina poi se **tali restrizioni** alla libertà di stabilimento **siano giustificate** da un motivo imperativo di interesse generale e se esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito, senza eccedere quanto necessario per conseguirlo (**principio di proporzionalità**).

Se è vero che gli obiettivi di **corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico di un agglomerato urbano**, nonché quello della **protezione dell'ambiente**, possono costituire **motivi imperativi di interesse generale**, per contro, l'obiettivo di **garantire la praticabilità economica dei servizi di taxi** è un motivo di **natura puramente economica** che non può costituire un motivo imperativo di interesse generale.

Per quanto riguarda **la proporzionalità delle due misure**, la Corte dichiara che **il requisito di una previa autorizzazione può essere considerato necessario** a conseguire gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché di protezione dell'ambiente. Tuttavia, tale autorizzazione specifica **deve essere fondata su criteri oggettivi**, non discriminatori e noti in anticipo, **che escludano qualsiasi arbitrarietà e che non costituiscano una duplicazione di controlli già effettuati** nell'ambito della procedura di autorizzazione nazionale, ma **che rispondano a esigenze specifiche dell'AMB**.

Per contro, la Corte sottolinea che **la limitazione delle licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi non risulta idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi** di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché di protezione dell'ambiente. Non sono infatti stati confutati dinanzi alla Corte gli **argomenti addotti a favore dei servizi di NCC**, che mirano a dimostrare che tali servizi agevolano, in realtà, la realizzazione di detti obiettivi (in particolare la riduzione dell'uso delle automobili private; il loro contributo a conseguire l'obiettivo di una mobilità efficiente e inclusiva, grazie al loro livello di digitalizzazione nonché alla loro flessibilità nella fornitura di servizi, e la fornitura di siffatti servizi mediante veicoli ad energie alternative, incoraggiata dalla normativa statale dei servizi di NCC). Lo stesso vale per gli argomenti secondo i quali è **possibile adottare misure meno restrittive per limitare l'eventuale impatto della flotta dei veicoli NCC sul trasporto, sul traffico e sullo spazio pubblico nell'AMB** (vale a dire misure di organizzazione dei servizi di NCC, limitazioni di detti servizi durante talune fasce orarie o ancora restrizioni alla circolazione in taluni spazi), **nonché per conseguire l'obiettivo di protezione dell'ambiente** (per esempio, imponendo limiti di emissione applicabili ai veicoli che circolano nell'AMB).

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

